



IL TRIBUNALE DI MANTOVA

Seconda Sezione

Ufficio Fallimenti

Tribunale di Mantova

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Mauro P. Bernardi Presidente Rel. Est.

dott. Giorgio Bertola Giudice

dott. Nicolò Roberto Pavoni Giudice

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n. r.g.
5/2020 promosso da:

San Giorgio s.r.l. in liquidazione, assistita dall'avv. Francesco Ghisi
ha emesso il seguente

DECRETO

- considerato che con ricorso ex art. 161 VI co. l.f. depositato in data 3-2-2020 la società San Giorgio s.r.l. in liquidazione (C.F. 03474210170), con sede in San Giorgio Bigarello, via Don E. Tazzoli n. 21/B, ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del medesimo articolo entro un termine fissato dal giudice;
- rilevato che, nel termine concesso, la documentazione prevista è stata depositata e che risultano pendenti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento n. 163/19; 10/20 e 16/20;



- osservato che il concordato proposto deve qualificarsi con continuità indiretta atteso che i rami aziendali sono stati affittati a Forno Franciacorta s.r.l. con contratti del 2-12-2019;
- valutato che sussistono i presupposti e le condizioni di cui all'art.160 L.F., ed in particolare rilevato che la società:
- svolge attività commerciale;
- supera i limiti di cui all'art. 1 legge fall. e si trova in stato di crisi, come emerge dai dati dalla stessa esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria al 12-8-2020 e negli aggiornamenti delle relazioni periodiche ex art. 161 VIII co. l.f.;
- osservato che la documentazione depositata, in conformità alla previsione dell'art. 161 l.f., è completa e regolare, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;
- rilevato che la relazione di cui agli artt. 161 co. III l.f. e 186 bis co. II lett. b l.f. redatta dal dott. Marco Bianchi, professionista in possesso dei requisiti di legge, che attesta la veridicità dei dati esposti dalla società e la fattibilità del piano e, inoltre, che la prosecuzione dell'attività di impresa, sia pure in forma indiretta, è funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori, appare adeguata e sufficientemente motivata;
- osservato che la proposta prevede pagamenti di tutti i crediti entro il 31-12-2024 con suddivisione dei creditori, diversi da quelli prededotti e privilegiati, in cinque classi;
- rilevato che i creditori chirografari sono stati suddivisi in 5 classi come di seguito:
- classe 1) istituti bancari che non hanno ottenuto garanzie da MCC prima dell'entrata in vigore della legge n. 33/2015 (soddisfo al 3,5%);



- classe 2) istituti bancari che hanno ricevuto contributo da MCC (soddisfo al 1,0%);
- classe 3) creditori chirografari (soddisfo al 3,5%);
- classe 4) creditori privilegiati declassati a chirografari (soddisfo al 0,1%);
- classe 5) sacrificio finanziario dei creditori privilegiati (nessuna percentuale di soddisfo: tale classe rileva ai soli fini del voto e la consistenza è pari al sacrificio finanziario che i creditori privilegiati subiscono, applicando gli interessi al tasso annuo del 2% sul credito residuo liquidato in corso di procedura);
- considerato che la differenziazione prospettata tra le varie classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe, per cui deve ritenersi che siano stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi secondo quanto previsto dall'art. 160 lett. I co. lett. c) l.f.;
- ritenuto che mediante la predisposizione della classe 5) la previsione dell'art.186 bis II co. lett. c) l.f. può ritenersi rispettata, stabilendo tale norma che solo ove i creditori muniti di causa di prelazione siano pagati entro un anno dall'omologazione essi non hanno diritto al voto, implicitamente affermando che ove sia prevista una dilazione superiore -senz'altro compatibile con l'ampia discrezionalità riconosciuta all'imprenditore dall'art.160 l.f.- essi avranno diritto a manifestare il proprio assenso o meno alla proposta concordataria tenuto conto che questi creditori dovranno essere ammessi al voto nel rispetto della previsione dell'art. 177 III co. l.f., potendo essere qualificati come creditori non soddisfatti integralmente, atteso che il pagamento eseguito ad anni di distanza dalla formulazione della proposta concordataria non è assimilabile al



pagamento immediato o effettuato entro una minima dilazione, privando il creditore per un tempo apprezzabile della disponibilità delle somme dovute;

- rilevato che “la parte residua del credito” in ordine alla quale i creditori indicati dovranno essere ammessi a votare può essere determinata tenuto conto del danno che ai creditori privilegiati pagato al 100% oltre interessi deriva dalla mancata disponibilità immediata delle somme;

- ritenuto che il danno da ritardato pagamento dei creditori privilegiati sia stato correttamente determinato nel ricorso per ammissione alla procedura di concordato nella misura del 2% annuo, tenuto conto del tasso medio tendenziale del BTP quinquennale;

- osservato che le percentuali di soddisfacimento dei creditori, benchè di importo assai ridotto per come prospettate in ricorso, possono essere significativamente aumentate in caso di esito positivo dei ricorsi avverso gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2015 e 2017 (si vedano i prospetti riportati a pagina 34 del ricorso), circostanza questa assicurata almeno in parte con nota predisposta dall'avv. L. Sasso, legale interpellato dalla società proponente (v. allegato sub 20);

- ritenuto che, nella specie, anche la previsione di cui al II comma dell'art. 160 l.f. deve ritenersi rispettata, considerato che la proposta prevede per i creditori una soddisfazione migliore di quella che sarebbe realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione fallimentare, avuto riguardo alle considerazioni riportate a pagina 39 del ricorso;

- considerato che il trattamento stabilito per le classi non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione;

p.t.m.



- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di San Giorgio s.r.l. in liquidazione (C.F. 03474210170), con sede in San Giorgio Bigarello, via Don E. Tazzoli n. 21/B;
- nomina giudice delegato per la procedura di concordato il dott. Mauro P. Bernardi;
- dà atto che il commissario giudiziale è già stato nominato nella persona del dott. Franco Chizzoni;
- ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- determina in € 26.000,00 pari a poco più del 20% dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura¹, la somma che entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto, la società ricorrente dovrà versare su libretto bancario nominativo intestato alla società in concordato preventivo -in persona del commissario giudiziale- (da costituirsi presso istituto di credito operante in Mantova prescelto dalla proponente), mediante deposito in Cancelleria del libretto medesimo, importo determinato tenuto conto del presumibile compenso del commissario giudiziale e del liquidatore e di ogni ulteriore onere di procedura;
- fissa per l'adunanza dei creditori l'udienza del 19-11-2020 ore 9,15 assegnando termine sino al 10-9-2020 per la comunicazione ai creditori della proposta a cura del commissario giudiziale ai sensi del novellato art. 171 l.f.;
- dispone che al Pubblico Ministero sia trasmessa copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172 l.f.;

¹ Quantificate nella proposta in € 86.840,00 cui debbono aggiungersi € 41.660 per compenso del liquidatore per un totale di € 128.440,00.



- manda alla cancelleria per la pubblicità prescritta dall'art. 166 L.F., esclusa la pubblicazione su giornali;
- manda al commissario giudiziale affinché notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l.f., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Mantova, 13 agosto 2020.

Il Presidente

dott. Mauro P. Bernardi

TRIBUNALE DI MANTOVA

depositato in cancelleria telematicamente

17 AGO 2020

